



Il Borgo dei Borghi  
2014

COMUNE DI GANGI

*Città Metropolitana di Palermo*

**SETTORE TECNICO URBANISTICA, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*(Politiche di Gestione - Sviluppo del Territorio, dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico)*

**ORDINANZA SINDACALE N. 87 DEL 10 LUG. 2019**

*OGGETTO: Disposizioni urgenti per ridurre le criticità del ciclo rifiuti.*

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- nel comune di Gangi è in vigore il Regolamento comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2016;
- da sempre obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale è stato il raggiungimento del target di raccolta differenziata previsto dalle norme, al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti;
- il Comune ha attivato la raccolta "porta a porta" al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti;
- l'Ente nelle more della costruzione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta, nel territorio comunale ha allocato dei cassonetti diffusi nel territorio per consentire il conferimento a chi non usufruisce del servizio di "porta a porta";
- la catena del ciclo dei rifiuti non è stata ben definita a causa dei frequenti episodi di conferimento dei rifiuti nei cassonetti da parte di cittadini che usufruiscono del servizio "porta a porta" e a causa della non corretta differenziazione delle frazioni merceologiche dei rifiuti;
- tale situazione di criticità rende ancora più indispensabile garantire con ogni mezzo il corretto conferimento dei rifiuti, provenienti da civili abitazioni e da attività economiche, nel rispetto delle modalità definite dal regolamento comunale, al fine di facilitarne lo smaltimento;

**Considerato che:**

- la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ha una ricaduta diretta ed immediata sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, quali la salute individuale e collettiva, che sono inscindibilmente legati anche ad una corretta gestione del territorio e dell'ambiente; in particolare, l'igiene e il decoro urbano, oltre a garantire un elevato livello di qualità della vita e di vivibilità degli spazi cittadini, incidono in maniera decisiva sull'immagine della città percepita dai cittadini e dai turisti, con evidenti riflessi anche di natura economica;

- l'irregolare conferimento di rifiuti presenta una notevole potenzialità offensiva per il rischio di alterazione e/o combustione degli stessi nell'ambito del territorio cittadino, con pregiudizio per il diritto alla sicurezza urbana;
- l'esistenza di tali situazioni di degrado mettono in crisi la concezione della città quale "luogo" per antonomasia più accogliente per lo sviluppo della convivenza civile;
- la sicurezza urbana è concepita dalla più recente normativa come un "bene" autonomo in grado di soddisfare nuovi "bisogni" riferiti alla qualità della vita nelle città e alla possibilità di un pieno godimento degli spazi dove si svolgono le attività umane e si formano i rapporti sociali;
- in tale ottica, il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in L. 18/04/2017, n. 48), ha compiutamente definito la sicurezza urbana quale bene pubblico da tutelare nell'interesse delle collettività locali, ampliando e potenziando il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di ufficiali di Governo;
- è stata rafforzata e valorizzata la cooperazione tra i vari livelli istituzionali deputati alla tutela di questo interesse pubblico essenziale, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il disegno prefigurato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti;

**Preso atto che:**

- nonostante la risposta positiva della maggior parte della cittadinanza e i considerevoli sforzi degli operatori del settore, permangono comportamenti non conformi che limitano il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata;
- le più frequenti irregolarità commesse nel conferimento dei rifiuti sono:
  - deposito a suolo, vicino e/o lontano dai contenitori di raccolta;
  - il mancato rispetto della frequenza di conferimento calendarizzata;
  - illecito conferimento di rifiuti ingombranti, inerti, ecc.;
  - conferimento dei rifiuti nella frazione e differenziata errata;
- tali condotte comportano la contaminazione delle frazioni differenziate da prelevare e conferire agli impianti di riciclo, l'imbrattamento del suolo e dei contenitori con danno per il decoro cittadino e per l'ambiente, pericolo di incendi, oltre ad un aggravio dei costi di gestione del servizio;

**Rilevato che** vanno adeguatamente contemperati i diversi interessi coinvolti, tutti meritevoli di tutela, prevedendo meccanismi preventivi e sanzionatori proporzionati e ragionevoli che garantiscano nella giusta misura la sicurezza urbana, la salute dei cittadini, il decoro e l'immagine della città, contrastando tutti i comportamenti scorretti che rappresentano una turbativa per l'utilizzo degli spazi pubblici;

**Ritenuto che** la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la sicurezza urbana e la salute pubblica dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti, dovuta ad un conferimento non conforme alle modalità fissate dal gestore del servizio, consentano di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della citata Legge n. 48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

**Ravvisata:**

- la necessità di intervenire tempestivamente adottando, in via sperimentale e nelle more di una più organica regolamentazione da definire una volta costruito il nuovo Centro Comunale di Raccolta, una disciplina temporanea che consenta di fronteggiare l'attuale momento di difficoltà;

- l'opportunità di prevedere un assetto sanzionatorio che costituisca un più efficace deterrente, con riferimento anche ai rifiuti speciali delle attività economiche, assimilati a quelli urbani, nonché misure prescrittive idonee a prevenire l'irregolare conferimento;

**Visti, altresì:**

il TUEL (D. Lgs. 267/2000);

l'art. 10 del TULPS (R.D. n. 773 del 18/06/1931);

**ORDINA**

1. nelle more della costruzione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta, che il conferimento dei rifiuti nei cassonetti diffusi nel territorio comunale siano riservati a chi non usufruisce del servizio di "porta a porta";
2. di conferire le varie frazioni di rifiuto, secondo le corrette regole di differenziazione previste dal vigente regolamento comunale e, in caso di modello porta a porta, con esposizione dei bidoncini e/o sacchi secondo il calendario e gli orari previsti per ciascuna zona della città;
3. **per tutti coloro che non hanno garantito il servizio di "porta a porta"** (tra questi i turisti avventori residenti occasionali che non hanno la possibilità di seguire la frequenza di raccolta calendarizzata, i villeggianti e coloro che pur residenti nel centro urbano del Comune di Gangi risiedono temporaneamente in seconde case di campagna) valgono le seguenti regole di conferimento nei cassonetti posti dentro le piazzole o nel resto del territorio comunale:
  - Le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti UMIDO, CARTA, PLASTICA, VETRO E LATTINE possono essere conferiti nei giorni da domenica al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 9.00 dell'indomani presso le piazzole o i cassonetti diffusi nel territorio comunale;
  - La frazione INDIFFERENZIATA potrà essere conferita solo tra le ore 18.00 di venerdì e le ore 9.30 di sabato ad esclusione dei pannolini e pannoloni che, nei mesi estivi, potranno essere conferiti come rifiuto indifferenziato tutti i giorni della settimana;
4. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 potranno essere conferite presso l'Isola Ecologica di contrada "Pascovaglio" tutte le frazioni merceologiche dei rifiuti da parte di tutti, inclusi quelli che usufruiscono del servizio di "porta a porta" durante la settimana;
5. È fatto divieto di conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto nei cassonetti diffusi nel territorio comunale dalle ore 9.00 di sabato alle ore 18.00 di domenica ad esclusione dei turisti avventori residenti occasionali, per piccoli quantitativi;
6. Per le violazioni a quanto disposto dalla presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00, nelle forme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", specificati nell'allegato D al Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2016 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006;

**DISPONE**

- \* Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione a cura del messo comunale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;

- \* Che la presente ordinanza venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, dagli Agenti della Forza Pubblica.

Gangi, 10 LUG. 2019

*Il Sindaco*  
*(Dott. Francesco Paolo Migliazzo)*



### RELATA DI NOTIFICA

L'anno **duemiladicianove**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di luglio, io sottoscritto Messo comunale ho notificato copia della presente ordinanza alle persone appresso indicate:

1. **Comando di Polizia Municipale** a mani di \_\_\_\_\_
2. **Stazione dei Carabinieri** a mani di \_\_\_\_\_
3. **Settore Tecnico Urbanistica** a mani di \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

\_\_\_\_\_